

Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto delle ditte commerciali)

del 22 gennaio 2014

Compendio

Dalla sua entrata in vigore, circa 100 anni fa, il diritto delle ditte commerciali è rimasto in pratica immutato. Con effetto al 1° gennaio 2008 sono state notevolmente uniformate e semplificate le disposizioni sulla formazione delle ditte delle società anonime, a garanzia limitata e cooperative. In una seconda tappa s'intendono ora rielaborare le disposizioni per le società di persone e le società in accomandita per azioni.

L'avamprogetto persegue quattro obiettivi principali:

- La ditta originaria potrà essere usata a tempo indeterminato. In particolare, le società di persone potranno mantenere la stessa ditta anche se mutano i soci. Inoltre, se la società è trasformata in un'altra forma giuridica, sarà sufficiente aggiungere, nel caso ideale, l'indicazione della forma giuridica. Resterà così preservato il valore raggiunto e coltivato di una ditta.*
- Dalla ditta si potrà evincere direttamente la sua forma giuridica. Se con la sua ditta ogni società si designa per quello che è, si evitano incertezze in merito alla riconoscibilità della ditta e malintesi sulla sua forma giuridica.*
- A tutte le società saranno applicate le stesse disposizioni sulla formazione delle ditte, affinché ne risulti un diritto delle ditte commerciali ampiamente indipendente dalla forma giuridica. Eccetto quella delle imprese individuali, la ditta è formata da un nucleo liberamente scelto completato dall'indicazione della pertinente forma giuridica.*
- Secondo il diritto vigente le ditte delle società di persone e delle società in accomandita per azioni devono distinguersi soltanto dalla ditta di altre società della stessa forma nello stesso luogo, mentre il diritto esclusivo di usare la ditta di società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative è applicato a tutta la Svizzera. Il diritto esclusivo di usare la ditta sarà esteso a tutta la Svizzera per tutte le società commerciali. Si tiene così conto del fatto che il raggio d'azione di molte società non si limita più al comune in cui hanno sede.*

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nella sessione estiva del 2013 il Parlamento ha trasmesso le mozioni Rime del 18 settembre 2012¹ e Bischof del 20 settembre 2012², dal contenuto simile. Entrambi gli autori delle mozioni ritengono che le disposizioni vigenti sulla formazione delle ditte di società individuali, collettive, in accomandita e in accomandita per azioni siano troppo restrittive e ostacolano il processo di successione. Un'impresa dovrebbe poter mantenere la ditta originaria, a prescindere dai mutamenti della cerchia dei soci o della forma giuridica. Per chiarire la forma giuridica ed evitare qualsiasi pericolo di confusione o di inganno, essa potrebbe essere indicata con una pertinente aggiunta. Entro questo limite il nucleo della ditta dovrebbe poter essere scelto liberamente. In particolare, le società di persone³ dovrebbero poter usare nomi di fantasia come unico elemento della ditta, alla stregua di quanto previsto attualmente per le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative. Secondo le mozioni occorrerebbe trovare una soluzione adeguata anche per le società individuali, anche se in tal caso il nome del titolare dovrebbe sempre essere parte della ditta. Aggiunte supplementari quali «proprietario» o «successore» dovrebbero permettere di mantenere la ditta di un'impresa già nota sul mercato.

Dalla sua entrata in vigore, circa 100 anni fa, il diritto della ditta commerciale è rimasto in pratica invariato. Con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2008⁴, le disposizioni sulla formazione delle ditte di società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative sono state notevolmente uniformate e semplificate. Tali forme giuridiche possono scegliere liberamente la loro ditta, rispettando i principi generali della formazione delle ditte e indicandovi la forma giuridica. Inoltre, una ditta deve distinguersi chiaramente da tutte le altre ditte già iscritte con la stessa forma giuridica.

1.2 La nuova normativa proposta

1.2.1 Obiettivi

Continuità della ditta

La ditta originaria deve poter essere usata a tempo indeterminato. Sono in particolare possibili mutamenti di soci senza che sia necessario cambiare la ditta e, nel caso ideale, la trasformazione in un'altra forma giuridica tange la ditta soltanto per quanto riguarda l'indicazione di tale forma. Il valore raggiunto e coltivato di una ditta può così essere mantenuto e ne risulta rafforzata anche l'importanza della ditta come marchio iscritto nel registro di commercio.

¹ 12.3727 «Agevolare la successione d'impresa».

² 12.3769 «Modernizzare il diritto delle ditte commerciali».

³ Le società in nome collettivo e le società in accomandita si designano con il termine di «società di persone».

⁴ RU 2007 4791.

Riconoscibilità della forma giuridica

Dall'ultima revisione parziale del diritto della ditta commerciale, il diritto vigente esige che nella ditta delle società anonime, a garanzia limitata e cooperative sia indicata la forma giuridica. Se in futuro tutte le società indicheranno la forma giuridica nella propria ditta, ossia se ogni società si designerà per quello che è, si potranno evitare incertezze in merito alla riconoscibilità della ditta o inganni sulla forma giuridica.

Armonizzazione della formazione delle ditte

A tutte le società iscritte nel registro di commercio vanno applicate le stesse disposizioni concernenti la formazione delle ditte, affinché il diritto della ditta commerciale sia in ampia misura indipendente dalla forma giuridica. Eccezione quella delle imprese individuali, la ditta è formata da un nucleo liberamente scelto completato dalla pertinente indicazione della forma giuridica.

Armonizzazione del diritto esclusivo di usare la ditta

Secondo il diritto vigente le ditte di società di persone e di società in accomandita per azioni devono distinguersi soltanto da altre società della stessa forma nello stesso luogo, mentre il diritto esclusivo della ditta di società anonime, a garanzia limitata e cooperative si applica a tutta la Svizzera. L'avamprogetto estende il principio dell'esclusività a tutta la Svizzera per tutte le società commerciali. Si tiene così conto del fatto che il raggio d'azione di molte società non si limita più al comune in cui hanno sede.

1.2.2 Panoramica delle novità

Società di persone e società in accomandita per azioni

Alle ditte delle società di persone e delle società in accomandita per azioni si applicano le disposizioni già in vigore ad esempio per le ditte delle società anonime o a garanzia limitata. La ditta è formata da un nucleo completato dall'indicazione della forma giuridica.

L'elemento nucleare della ditta può in linea di massima essere scelto liberamente. Può consistere in una denominazione di fantasia o in un termine specifico o, come sinora, contenere il cognome di una o più persone. Il limite alla libera formazione delle ditte è costituito dal principio della veridicità e dal divieto di trarre in inganno. Soprattutto in occasione della fondazione di una nuova società occorre vigilare che la ditta non contenga cognomi qualsiasi senza nessun collegamento con l'impresa. Le persone menzionate con il loro cognome nella ditta delle società di persone o di accomandita per azioni non devono più essere soci illimitatamente responsabili; potrebbe invece ad esempio trattarsi anche di soci fondatori che nel frattempo hanno abbandonato l'impresa. La ditta delle società di persone o in accomandita per azioni non dipende quindi più dai cognomi dei soci illimitatamente responsabili. Le società di persone o in accomandita per azioni esistenti potrebbero pertanto mantenere la

propria ditta anche nel caso in cui un socio illimitatamente responsabile abbandonasse l'impresa. Di conseguenza, gli articoli 947 e 948 del Codice delle obbligazioni (CO)⁵ possono essere abrogati.

Nella ditta deve sempre essere indicata, per esteso o in forma abbreviata, la forma giuridica.

Il diritto esclusivo di usare una ditta di società di persone o di accomandita per azioni si estende anch'esso a tutta la Svizzera. Pertanto, tutte le ditte di società commerciali o cooperative recenti devono distinguersi anche dalle ditte di società di persone o in accomandita per azioni già iscritte nel registro di commercio. L'estensione a tutta la Svizzera del diritto esclusivo di usare una ditta restringe la libera scelta della ditta di una società di persone o in accomandita per azioni. Ma d'altro canto tale estensione garantisce a una ditta l'esclusività su scala nazionale. In caso di trasformazione in un'altra forma giuridica il nucleo della ditta può essere mantenuto e va adeguata soltanto l'indicazione della forma giuridica. Ciò consente ad esempio a una PMI o a un'impresa start up che dispone di poco capitale di fondare dapprima una società in nome collettivo o in accomandita, trasformandola successivamente in un'altra forma giuridica senza dover modificare il nucleo della propria ditta. Le trasformazioni sono rette dalla legge del 3 ottobre 2003⁶ sulla fusione (LFus).

Dalla ditta non si possono più desumere in ogni caso le persone illimitatamente responsabili. Le informazioni sulle persone responsabili sono tuttavia consultabili nel registro di commercio, in cui vanno enumerati tutti i soci con le indicazioni necessarie per la loro identificazione.

Imprese individuali

L'impresa individuale rappresenta un caso speciale sotto il profilo del diritto delle ditte commerciali. Poiché non si tratta né di una società commerciale⁷ né di una persona giuridica, bensì dell'esercizio di un'azienda da parte di una persona fisica, occorre tenerne conto nella formazione della ditta. La ditta di un'impresa individuale non deve dare l'impressione che si tratti di un'impresa indipendente dal titolare che può acquisire diritti e contrarre obblighi a proprio nome. L'elemento principale della ditta è quindi sempre il cognome del titolare. D'altra parte nella ditta di un'impresa individuale si può rinunciare all'indicazione della forma giuridica.

La ditta di un'impresa individuale può limitarsi al cognome del titolare. Può inoltre contenere anche indicazioni che servono a descrivere più in dettaglio il titolare o rinviano alla natura dell'impresa oppure denominazioni di fantasia. Tuttavia, sinora la ditta di un'impresa individuale non poteva contenere cognomi di più persone. Il presente avamprogetto prevede che la ditta di un'impresa individuale possa contenere – nel rispetto del principio di veridicità e del divieto di trarre in inganno –, oltre al cognome del titolare, anche altri cognomi che non coincidono con quello del titolare.

⁵ RS 220

⁶ RS 221.301

⁷ La parte terza del Codice delle obbligazioni è intitolata «Delle società commerciali e della società cooperativa». Pertanto il termine «società commerciale» comprende le società in nome collettivo, le società in accomandita, le società anonime, le società in accomandita per azioni e le società a garanzia limitata.

Se tuttavia la ditta di un'impresa individuale contiene anche altri cognomi, occorre designarne il titolare, aggiungendo la menzione «titolare» al cognome o al nome del titolare.

Il diritto esclusivo di usare la ditta di un'impresa individuale resta circoscritto al luogo o al comune in cui l'impresa ha sede. Vista la presenza di cognomi omonimi, l'estensione del diritto esclusivo a tutta la Svizzera porterebbe a numerosi conflitti nell'ambito del diritto delle ditte commerciali, poiché le ditte di imprese individuali possono contenere anche soltanto il cognome del titolare. Per evitare questo problema, tutte le imprese individuali iscritte nel registro di commercio⁸ dovrebbero completare la loro ditta con aggiunte obbligatorie, quali ad esempio il nome di battesimo o l'indicazione della sede.

1.2.3 Variante: ditta per tutte le persone giuridiche

Secondo la concezione giuridica vigente le associazioni e le fondazioni non hanno una ditta bensì un nome, mentre gli istituti di diritto pubblico hanno una denominazione. Soprattutto in occasione dell'iscrizione di associazioni e fondazioni nel registro di commercio, nella prassi sorgono spesso problemi di delimitazione tra nomi e ditte di società. Per risolvere tale conflitto si potrebbe prevedere per legge che tutte le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio abbiano una ditta conformemente alle disposizioni del titolo trentesimoprimo del CO. Ciò avrebbe soprattutto il vantaggio che in base all'indicazione della forma giuridica i nomi o le ditte di associazioni, fondazioni e istituti di diritto pubblico sarebbero riconoscibili come tali.

Occorre tuttavia osservare che non tutte le associazioni e fondazioni devono iscriversi nel registro di commercio per ottenere personalità giuridica e non tutte sono tenute a iscriversi nel registro di commercio. Di conseguenza la conformità legale dei nomi o delle ditte non potrebbe essere verificata sin dall'inizio. In caso di iscrizione successiva nel registro di commercio, il nome originario dovrebbe essere cambiato.

L'estensione delle disposizioni del diritto delle ditte commerciali a tutte le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio non riguarda tuttavia la successione d'impresa e andrebbe oltre quanto previsto dal presente progetto.

1.3 Diritto comparato

1.3.1 Germania

Osservazioni generali

Il diritto tedesco delle ditte commerciali è stato liberalizzato nel 1998 con la legge sulla riforma del diritto commerciale (Handelsrechtsreformgesetz). Da allora solo pochi principi della formazione delle ditte sono prescritti per legge (§ 18 segg. Handelsgesetzbuches; HGB). Il diritto delle ditte commerciali è disciplinato secondo gli stessi principi per tutte le forme giuridiche.

⁸ Il 1° gennaio 2013 erano iscritte nel registro di commercio 156 644 imprese individuali (www.zefix.ch → Statistiken).

Indicazione della forma giuridica

Ogni ditta iscritta nel registro di commercio deve obbligatoriamente contenere un'aggiunta della forma giuridica (§ 19 HGB, § 4 AktG, § 4 GmbHG, § 3 GenG, § 2 PartGG), che permetta di individuare i rapporti di responsabilità:

- imprese individuali: «eingetragener Kaufmann», «eingetragene Kauffrau» o un'abbreviazione comunemente comprensibile di questa indicazione, ad esempio «e.K.», «eK», «e.Kfm.» o «e.Kfr.»;
- società in nome collettivo: «offene Handelsgesellschaft» o un'abbreviazione comunemente comprensibile di questa indicazione, ad esempio «OHG»;
- società in accomandita: «Kommanditgesellschaft» o un'abbreviazione comunemente comprensibile di questa indicazione, ad esempio «KG»;
- se in una società in nome collettivo o in accomandita non è responsabile personalmente alcuna persona fisica, la limitazione della responsabilità deve essere riconoscibile nella ditta, ad esempio mediante l'aggiunta «GmbH & Co. KG» o «GmbH & Co. oHG»;
- società anonima: «Aktiengesellschaft» o l'abbreviazione «AG»;
- società a garanzia limitata: «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» o l'abbreviazione «GmbH»;
- società cooperativa: «eingetragene Genossenschaft» o l'abbreviazione «eG»;
- Partnerschaft (partenariato): il nome di un partenariato deve contenere almeno il cognome di una persona, l'aggiunta «und Partner» o «Partnerschaft» nonché l'indicazione di tutti i mestieri o professioni rappresentati nel partenariato. I nomi di persone diverse dai partner non possono essere inclusi nel nome del partenariato.

Protezione della ditta

Secondo il § 30 HGB ogni nuova ditta deve distinguersi chiaramente da tutte le altre ditte (nel caso di partenariati: nomi) esistenti nello stesso luogo o nello stesso comune politico e iscritte nel registro di commercio o delle cooperative. La distinzione di due ditte identiche attraverso la sola aggiunta della forma giuridica non è sufficiente. Il giudice del registro di commercio controlla d'ufficio se la ditta sia chiaramente distinguibile, dato che in caso contrario l'iscrizione non è possibile.

1.3.2 Austria

Osservazioni generali

La legge sulle imprese (Unternehmensgesetzbuch; UGB), le cui parti essenziali sono entrate in vigore il 1° gennaio 2007 e che ha sostituito la legge sul commercio (Handelsgesetzbuch; HGB), ha notevolmente semplificato e liberalizzato le disposizioni sulla formazione delle ditte, consentendo un'ampia libertà nella scelta del contenuto della ditta.

Nella ditta di un'impresa individuale o di una società di persone iscritta nel registro di commercio non può comparire il nome di una persona che non sia l'imprenditore individuale o un socio illimitatamente responsabile. È possibile derogare a tale principio soltanto in caso di continuazione della ditta.

Indicazione della forma giuridica

Qualsiasi ditta iscritta nel registro di commercio deve contenere obbligatoriamente l'aggiunta della forma giuridica da cui siano riconoscibili i rapporti di responsabilità. Le seguenti aggiunte sono prescritte per legge:

- le imprese individuali devono contenere la seguente indicazione nella loro ditta: «eingetragener Unternehmer», «eingetragene Unternehmerin» o «e.U.»;
- le società in nome collettivo devono contenere nella ditta l'indicazione «offene Gesellschaft» o un'abbreviazione comunemente comprensibile di questa indicazione, ad esempio «OG»;
- le società in accomandita devono contenere nella ditta l'indicazione «Kommanditgesellschaft» o un'abbreviazione comunemente comprensibile di questa indicazione, ad esempio «KG»;
- se in una società in nome collettivo o in accomandita non è responsabile personalmente alcuna persona fisica, la limitazione della responsabilità deve essere riconoscibile nella ditta, ad esempio mediante l'aggiunta «GmbH & Co KG» o «GmbH & Co OG»;
- fatte salve le disposizioni della normativa professionale, in alternativa all'indicazione «OG», i liberi professionisti (medici, avvocati, notai, architetti, ecc.) possono usare anche l'indicazione «Partnerschaft» o – se la ditta non contiene i nomi di tutti i soci – l'aggiunta «und Partner». In alternativa all'indicazione «Kommanditgesellschaft» si può usare quella di «Kommandit-Partnerschaft»;
- la ditta di una società anonima deve contenere l'indicazione «Aktiengesellschaft» oppure l'abbreviazione «AG» o «A.-G.»;
- la ditta di una società a garanzia limitata deve contenere l'indicazione «Gesellschaft mit beschränkter Haftung» o l'abbreviazione «GmbH», «GesmbH», «G.m.b.H.» o «Ges.m.b.H.»;
- la ditta di una società cooperativa deve contenere l'indicazione «eingetragene Genossenschaft» o l'abbreviazione «e.Gen.».

Protezione della ditta

Ogni nuova ditta deve distinguersi chiaramente da tutte le altre ditte esistenti nello stesso luogo o nello stesso comune e iscritte nel registro delle ditte. La distinzione chiara è garantita se è abbastanza caratterizzante da impedire una confusione nella vita corrente e non soltanto in un confronto attento delle ditte o secondo l'interpretazione della categoria degli imprenditori. Anche in questo caso è sempre decisiva l'impressione complessiva nel singolo caso.

1.3.3

Francia

Osservazioni generali

In Francia non esiste un vero e proprio diritto codificato delle ditte commerciali. La «dénomination sociale» e il contrassegno con il quale un'impresa è iscritta nel registro di commercio e con cui si presenta nelle relazioni giuridiche e commerciali. Serve a identificare le imprese in quanto persone giuridiche e deve essere utilizzata insieme ad altre indicazioni di rilievo per l'identificazione. L'articolo 1835 del Code Civil prescrive in generale che la «dénomination sociale» deve essere stabilita nello statuto e può essere modificata in base a una pertinente decisione.

Indicazione della forma giuridica

Le disposizioni specifiche sulla forma giuridica sanciscono l'obbligo di usare la «dénomination sociale» con l'indicazione della pertinente forma giuridica (e, a seconda della forma giuridica, anche con ulteriori indicazioni) nelle relazioni giuridiche e commerciali. Pertanto la «dénomination sociale» non deve necessariamente essere iscritta nel registro di commercio con l'indicazione della forma giuridica:

- la società in nome collettivo è designata con una «dénomination sociale» che può contenere uno o più nomi di soci e deve essere obbligatoriamente completata con l'espressione «société en nom collectif» (art. L221-2 Code du commerce);
- la società in accomandita semplice è designata con una «dénomination sociale» che può contenere uno o più nomi di soci illimitatamente responsabili e deve essere obbligatoriamente completata con l'espressione «société en commandite simple» (art. L222-3 Code du commerce);
- la società a garanzia limitata (che nel diritto francese presenta diverse forme) è designata con una «dénomination sociale» che può contenere uno o più nomi di soci e deve essere obbligatoriamente completata con l'indicazione della forma giuridica (société à responsabilité limitée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) o della pertinente abbreviazione (SARL, EURL) e con l'indicazione del capitale sociale (art. L223-1 Code de commerce);
- la società anonima (che nel diritto francese presenta diverse forme) è designata con una «dénomination sociale» che deve essere obbligatoriamente completata con l'indicazione della forma giuridica (société anonyme, société en commandite par actions, société par actions simplifiée, société par actions unipersonnelle, société européenne) o della pertinente abbreviazione (SA, SCA, SAS, SASU, SE) e con l'indicazione del capitale azionario (art. L224-1 code de Commerce);
- la società cooperativa (che nel diritto francese è considerata una forma particolare o della SA o della SARL) è designata con una «dénomination sociale» che deve essere obbligatoriamente completata con l'espressione «société coopérative de production» o l'abbreviazione «SCOP» e con l'indicazione della forma di base (p. es. société à responsabilité limitée à capital variable o

SARL à capital variable) (Loi 4-1775 del 10 sett. 1947 e Loi 78-763 del 1 lug. 1978);

- oltre all'impresa individuale tradizionale, che si presenta anch'essa con una «dénomination sociale» (completata dall'indicazione della forma giuridica), per commercianti individuali il diritto francese prevede la possibilità della responsabilità limitata in forma di entreprises individuelles à responsabilité limitée (abbreviazione EIRL; art. 526-6 Code du commerce).

Protezione della «dénomination sociale»

I giudici francesi riconoscono la priorità d'uso delle diverse denominazioni usate nel commercio (nom commercial, enseigne e dénomination sociale). Se un'impresa usa una denominazione di un'altra impresa, si è eventualmente in presenza di concorrenza sleale. La «dénomination sociale» è protetta a partire dall'iscrizione dell'impresa nel Registre du commerce et des sociétés (RCS). Spetta al proprietario imporre la protezione della denominazione.

1.3.4 Italia

Osservazioni generali

Il diritto italiano distingue tra la «ditta», la denominazione usata da commercianti individuali, la «ragione sociale», usata per le società di persone (società in nome collettivo; società in accomandita semplice), e la «denominazione sociale», usata come denominazione per le società di capitali (società per azioni; società a responsabilità limitata). Il diritto delle ditte commerciali è disciplinato in maniera approssimativa nel Codice civile e si limita alla «ditta» (art. 2563 segg.: diritto esclusivo; nome del titolare come contenuto minimo; modifica; trasferimento; registrazione presso le camere di commercio; rinvio alle disposizioni per le società).

Indicazione della forma giuridica

Nel caso delle società di persone la «ragione sociale» deve contenere uno o più cognomi di soci illimitatamente responsabili e l'indicazione del rapporto di società o della forma giuridica (s.n.c., s.a.s.). Le società di capitali, invece, possono scegliere liberamente la loro «denominazione sociale» (informazione sui soci, scopo dell'impresa o denominazione di fantasia) con l'aggiunta obbligatoria della forma giuridica (s.p.a., s.r.l., società cooperativa a responsabilità illimitata o società cooperativa a responsabilità limitata). La società in accomandita per azioni è considerata una società di capitali atipica la cui «denominazione sociale» deve essere formata in modo tale da comprendere il cognome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili con l'aggiunta della forma giuridica (S.a.p.a.).

Protezione della ditta

Secondo l'articolo 2566 del Codice civile italiano il registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione di una ditta identica a quella di un'altra impresa già iscritta che persegue lo stesso scopo o ha sede nello stesso luogo. Si applica il principio della priorità dell'iscrizione, che conferisce alla persona autorizzata il diritto esclusivo di usare la sua ditta.

1.3.5 Gran Bretagna

Osservazioni generali

In Gran Bretagna non esiste un vero e proprio diritto codificato delle ditte commerciali. Singoli atti normativi⁹ stabiliscono i principi tecnici più importanti per l'iscrizione delle denominazioni di imprese. Ad eccezione di queste severe condizioni quadro, che sanciscono gli obblighi previsti dal diritto delle ditte commerciali, la legislazione relativa alla formazione del «company name» è affatto liberale.

Indicazione della forma giuridica

La denominazione di un'impresa commerciale iscritta nel registro di commercio deve contenere l'indicazione della forma giuridica. Tale indicazione deve trovarsi alla fine del nome. Il nome di una «private company» deve terminare con il termine «Limited» o l'abbreviazione «Ltd.», quello di una «public company» con il termine «public limited company» o l'abbreviazione «PLC». In tal modo i terzi che intrattengono contatti commerciali con l'impresa sono resi attenti al fatto che la responsabilità della società o dei soci è limitata. Lo stesso vale per i «Limited Liability Partnerships» (LPP) e le «Community Interest Companies» (CIC). Commercianti individuali (sole traders) devono indicare nella loro denominazione il nome del titolare. Se usano un'altra denominazione, sono tenute a iscriversi nel registro di commercio e devono indicare il nome del titolare e il suo indirizzo su tutti i documenti commerciali (intestazione delle lettere, carta da visita), apportarlo sull'insegna del locale commerciale e renderlo noto sul sito Internet. Lo stesso vale per le società di persone (partnerships), che in linea di massima devono includere nel nome dell'impresa il nome di almeno un socio illimitatamente responsabile e l'indicazione della «(general) partnership» (società in nome collettivo) o «limited partnership» (società in accomandita). Se usano una denominazione che deroga a questi principi, sono tenute a iscriversi nel registro di commercio e devono rendere noti i nomi dei soci.

Protezione della ditta

L'iscrizione nella Companies House nazionale è rifiutata d'ufficio se è già registrata una società con una denominazione identica. L'identità è valutata in base alla se-

⁹ Ad es. nel Companies Act (2006), Part 5, Chapter 2 o nella Company and Business Names Regulation (1981).

quenza dei segni e all'impressione generale che suscita la denominazione da esaminare. Il registro di commercio accetta le denominazioni simili ad altre già iscritte. L'iscrizione non tutela tuttavia da un'azione promossa in base al pericolo di confusione delle denominazioni.

1.3.6 Unione europea

La direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, contiene molte condizioni volte a favorire la trasparenza nelle relazioni giuridiche e commerciali. L'articolo 5 della direttiva prescrive agli Stati membri che le società devono indicare nella corrispondenza e sugli ordinativi, tra le altre cose, indicazioni sulla forma giuridica, sulla sede, sullo stato di liquidazione e sul capitale. S'intende così garantire che nello spazio UE ogni impresa possa essere univocamente identificata e giuridicamente qualificata.

1.3.7 Riassunto

La situazione normativa in Svizzera corrisponde già oggi a quella tedesca e austriaca, il che, viste le radici tedesche del diritto svizzero delle ditte commerciali, non sorprende. Rispetto alla Germania e all'Austria vi è tuttavia un bisogno di adeguamento in merito alla formazione delle ditte di società di persone. Il presente progetto tiene conto di questa situazione prevedendo nuove possibilità nella scelta della ditta. Poiché occorre tuttavia tenere debitamente conto della protezione di terzi, è in futuro previsto che l'indicazione della forma giuridica diventi obbligatoria. Questa soluzione corrisponde alla normativa della Germania e dell'Austria, ma anche a quella dell'Italia e della Gran Bretagna e di molte altre regioni nel mondo (Asia, USA, Australia).

2 Commento ai singoli articoli

Art. 945 cpv. 2 Formazione delle ditte di imprese individuali

Secondo il diritto vigente, in caso di continuazione di un'azienda altrui, la ditta di un'impresa individuale può contenere solo eccezionalmente i cognomi di più persone. Il nuovo titolare deve essere menzionato nella ditta e il rapporto di successione va indicato con aggiunte quali «nuovo titolare» o «ex titolare»¹⁰. L'avamprogetto prevede di applicare la regola del vigente articolo 953 capoverso 2 CO a tutte le imprese individuali. Oltre al cognome del titolare, della ditta potranno quindi essere indicati – nel rispetto del principio di veridicità e del divieto di trarre in inganno – anche altri cognomi diversi da quelli del titolare. Se tuttavia la ditta di un'impresa

¹⁰ Cfr. n. marg. 238 della direttiva del 1° apr. 2009 all'attenzione delle autorità del registro di commercio concernente l'esame delle ditte e dei nomi (www.zefix.ch → Basi legali).

individuale contiene altri cognomi, il titolare va designato come tale, antepo-
nendo la menzione «titolare» al cognome o al nome del titolare. Poiché tale regola sarà
in futuro prevista per tutte le imprese individuali e applicata, come sinora, soprattutto
in caso di continuazione di un'impresa altrui, l'articolo 953 CO può essere abrogato.
Oltre che nei casi di continuazione di un'azienda, la presente regola potrebbe essere
importante per imprese individuali che sono ad esempio titolari di una licenza di
contrassegni che contengono un nome.

Esempi

Pasticceria Herzog titolare Rossi

Ristorante Mc Donald's titolare M. Bianchi

Istituto di bellezza Yves Rocher titolare Margherita Morini

Art. 947 e 948 Abrogati

Le ditte di società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni
non devono più contenere soltanto i nomi dei soci illimitatamente responsabili, bensì
possono essere formati anche da termini specifici o denominazioni di fantasia. Gli
articoli 947 e 948 CO possono pertanto essere abrogati.

Art. 950 *Formazione delle ditte delle società commerciali e delle società cooperative*

La disposizione, introdotta con l'ultima revisione parziale del diritto delle ditte
commerciali e secondo cui le società anonime, le società a garanzia limitata e le
società cooperative sono fundamentalmente libere nella scelta della loro ditta, ma
devono indicare la forma giuridica, è estesa alle ditte di società in nome collettivo, di
società in accomandita e di società in accomandita per azioni. La ditta consiste
quindi di un nucleo completato dall'indicazione della forma giuridica. Purché non
violino il principio di veridicità e il divieto di trarre in inganno e non vi siano inte-
ressi pubblici contrari, il nucleo della ditta può essere scelto liberamente. La forma
giuridica può essere indicata per esteso o con un'abbreviazione. Conformemente alla
vigente prassi del registro di commercio, almeno la forma giuridica deve essere
indicata in una delle lingue nazionali. Ciò impedisce che nel caso di una società
secondo il diritto svizzero si abbia l'impressione che si tratti di una forma giuridica
prevista da un ordinamento giuridico straniero.

In tutte le lingue nazionali sono indiscusse e in uso da molto tempo le abbreviazioni
della società anonima «AG» e «SA» e della società a garanzia limitata «GmbH»,
«Sàrl», «Sagl» e «Scri». Tuttavia in nessuna lingua nazionale esiste
un'abbreviazione per la società cooperativa. Nella Svizzera latina sono inoltre co-
muni le abbreviazioni «SNC» per société en nom collectif e società in nome colletti-
vo, come pure «SCA» per société en commandite par actions. Nella prassi dei Can-
toni della Svizzera tedesca non si è ancora affermata alcuna abbreviazione per le
società di persone e le società in accomandita per azioni. In Germania e in Austria
l'abbreviazione di società in accomandita è «KG», ma va osservato che nei due
Paesi non esiste la «Kollektivgesellschaft». In Svizzera l'abbreviazione «KG»
potrebbe pertanto confondere.

Anche se la determinazione delle abbreviazioni è delegata al Consiglio federale, che le può stabilire in un'ordinanza, al momento nelle quattro lingue nazionali sono plausibili le seguenti abbreviazioni:

Tedesco

Aktiengesellschaft	AG
Genossenschaft	Gen
Gesellschaft mit beschränkter Haftung	GmbH
Kollektivgesellschaft	KIG
Kommanditgesellschaft	KmG
Kommanditaktiengesellschaft	KmAG

Francese

Société anonyme	SA
(Société) Coopérative	SCoop
Société à responsabilité limitée	Sàrl
Société en nom collectif	SNC
Société en commandite	SCM
Société en commandite par actions	SCA

Italiano

Società anonima	SA
Società a garanzia limitata	Sagl
(Società) Cooperativa	SCoop
Società in nome collettivo	SNC
Società in accomandita	SAC
Società in accomandita per azioni	SACA

Romancio

Societad anonima	SA
Societad cun responsabladad limitada	Scrl
Associaziun/Corporaziun	AS/Corp
Societad collettiva	SCL
Societad commanditara	SCM
Societad acziunara en commandita	SACM

Art. 95I Diritto esclusivo di usare la ditta

Vista la nuova normativa sul diritto esclusivo per le società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni, il vigente capoverso 1 è abrogato. Il diritto esclusivo di usare la ditta di cui al vigente capoverso 2, che finora si applicava soltanto alle ditte di società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative, è esteso a tutte le nuove ditte di società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni.

Art. 953 Abrogato

Poiché in futuro si potrà far uso a tempo indeterminato della ditta di società commerciali e cooperative e nel caso delle imprese individuali, oltre al nome del titolare, la ditta potrà anche contenere altri nomi che non coincidono, il disciplinamento esplicito per l'uso della ditta in caso di assunzione di un'azienda è superfluo. Poiché l'assunzione di un'azienda è regolata per contratto, in tale contesto va anche disciplinato il consenso dell'alienante per l'uso della sua ditta. L'articolo 953 CO può pertanto essere abrogato.

2.1 Modifica di altre disposizioni del Codice delle obbligazioni

Art. 607 Abrogato

Poiché la ditta di una società in accomandita non deve più contenere soltanto i nomi di soci illimitatamente responsabili, bensì può essere costituita anche da nomi di fantasia, l'articolo 607 CO va abrogato.

2.2 Disposizioni transitorie

Art. 1 AP Disp. trans. Regola generale

Fatte salve disposizioni contrarie, le disposizioni transitorie del Codice civile (titolo finale CC)¹¹ si applicano anche al CO (art. 1 cpv. 1 AP Disp. trans.).

Le disposizioni del diritto riveduto si applicano in linea di massima dalla loro entrata in vigore (art. 1 cpv. 2 AP Disp. trans.).

Art. 2 AP Disp. trans. Termine per l'adeguamento

Per le società in nome collettivo, in accomandita e in accomandita per azioni, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni non implica l'obbligo di adeguare la loro ditta al nuovo diritto e di completarla con l'indicazione della forma giuridica. L'adeguamento volontario è ovviamente ammesso. Si può continuare a far uso della ditta esistente, ma solo fintanto che le persone menzionate con il loro nome nella ditta restano soci illimitatamente responsabili. Se tali persone abbandonano la società, la ditta, che in tal caso dovrebbe essere modificata anche secondo il diritto vigente (art. 947 e 948 CO), va adeguata al nuovo diritto. In seguito all'adeguamento al nuovo diritto, la ditta non deve tuttavia essere obbligatoriamente modificata in riferimento ai nomi; va tuttavia completata con l'indicazione della forma giuridica.

¹¹ RS 210

4 Programma di legislatura

La modifica del diritto delle ditte commerciali non è menzionata esplicitamente tra le misure del programma di legislatura 2011-2015 del 15 giugno 2012¹². Uno degli obiettivi è tuttavia quello di rafforzare l'economia svizzera grazie a condizioni quadro ottimali. La riduzione dell'onere amministrativo delle imprese è una delle misure che consente di raggiungere tale obiettivo. La continuità della ditta e il disciplinamento uniforme della formazione della ditta di società commerciali contribuisce a tale riduzione.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L'avamprogetto si fonda sull'articolo 122 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto civile.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha concluso alcun trattato internazionale concernente il diritto delle ditte commerciali e pertanto non è vincolata ad alcun impegno internazionale in tale settore.

| ¹² FF_2012 6413